



COMUNE DI CANONICA D'ADDA
Provincia di Bergamo

COPIA

ORDINANZA N. 43 DEL 22-09-2026 REGISTRO GENERALE

ORDINANZA UFFICIO DI POLIZIA LOCALE N. 32 DEL 22-09-2026

Ufficio: POL.LOCALE

**Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN
PIAZZA DEL COMUNE PER FESTA DELLA MADONNA DEL
ROSARIO 2026**

L'anno duemilaventisei addì ventidue del mese di settembre, il RESP. DEL SERVIZIO **Falbo Nicola**

Premesso che, per consentire l'effettuazione di manifestazione in occasione della Festa della Madonna del Rosario, si rende necessario modificare la viabilità nei giorni dal 02 ottobre 2026 al 04 ottobre 2026, a Canonica d'Adda in **Piazza del Comune (fronte Palazzo Comunale, tutta la piazza)**;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche della strada per garantire l'incolumità dei pedoni;

Visti gli artt. 5 e 7, del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992;

Visto gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

Il temporaneo **divieto di transito e sosta con rimozione forzata**, in Piazza del Comune (tutta la piazza), **a partire dalle 17.00 del 02.10.2026 fino alle 24.00 del 04.10.2026**;

Sono fatte salve norme, procedure e provvedimenti di competenza di altri uffici.
La presente Ordinanza è resa immediatamente esecutiva.

Le norme in essa contenute saranno rese note, almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica a cura del Comune.

Le limitazioni alla circolazione che verranno poste in essere non saranno operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia, nonché dei veicoli in servizio di emergenza, i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricate all'osservanza della presente ordinanza. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'art 37, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l'Agente di Polizia Locale Davide Gallina.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESP. DEL SERVIZIO
F.to Falbo Nicola